

REGOLAMENTO (CE) N. 2744/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 1950/97⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o polipropilene (di seguito denominati «prodotto interessato») originari, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto dell'imposizione di alcun dazio. Detto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 96/1999⁽³⁾. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

B. PROCEDIMENTO ATTUALE

(2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo «ai nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1950/97, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato «il regolamento di base») da parte del produttore indiano Subham Polymers Ltd (di seguito denominato «la società interessata»). Tale produttore ha affermato di non essere collegato ai produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato. Ha dichiarato inoltre di non avere esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° aprile 1994-31 marzo 1995), ma di averlo fatto successivamente.

(3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.

(4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal produttore esportatore indiano interessato e le ha considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria

interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 621/2000⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per quanto riguarda la società interessata e ha iniziato l'inchiesta.

- (5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1950/97 nei confronti delle importazioni del prodotto interessato fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.
- (6) I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Hanno inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.
- (7) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla società interessata e hanno ricevuto una risposta entro il termine stabilito.
- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).
- (9) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. PORTATA DEL RIESAME

- (10) Poiché nella presente inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il presente riesame riguarda unicamente il dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto interessato durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

Inoltre, la società interessata ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

(3) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 45.